



Invio per e-mail

- Alle autorità cantonali di esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
- All'Ufficio di controllo delle derrate alimentari del Principato de Liechtenstein
- Alla Direzione generale delle dogane
- Alle cerchie interessate

Riferimento: 2017-02-10/40

Vostro riferimento:

Collaboratore responsabile: scj

Collaboratore/trice: Jacqueline Schüpbach

Berna, 15 febbraio 2017

Direttiva 2017/1: caratterizzazione dei prodotti avicoli (uova e carne) in caso di divieto provvisorio di detenzione all'aperto

Situazione di partenza

Nel novembre del 2016 si sono manifestati i primi casi di influenza aviaria nei volatili selvatici in Svizzera e anche in vari Stati dell'Unione europea. In risposta, la Svizzera e l'UE hanno emanato diverse disposizioni per impedire che i volatili da cortile fossero infettati dall'influenza aviaria. In primo luogo, l'importazione di volatili e uova dalle zone interessate (zone di protezione e di sorveglianza) dell'UE è dunque soggetta a disposizioni speciali o addirittura vietata¹ e, in secondo luogo, la Svizzera è stata dichiarata zona di controllo². Nella zona di controllo valgono speciali condizioni di detenzione per i volatili da cortile che vivono all'aperto, al fine di evitare che essi entrino in contatto con volatili selvatici. Non vi sono tuttavia prescrizioni severe in merito alla stabulazione. In Svizzera tutti gli impianti commerciali che allevano pollame all'aperto dispongono di un pollaio, di uno spazio esterno coperto (giardino d'inverno) e di un parco esterno aperto (pascolo). I giardini d'inverno sono costruiti in modo tale da evitare completamente il contatto con i volatili selvatici e presentano infatti sia una tettoia sia barriere laterali. La presenza di giardini d'inverno consente di proteggere senza grandi limitazioni tutti i volatili svizzeri da cortile che vivono all'aperto e che sono detenuti a scopo commerciale.

¹ Ordinanza dell'USAV del 21 novembre 2016 che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione dell'influenza aviaria da taluni Stati membri dell'Unione europea (RS 916.443.102.1)

² Ordinanza dell'USAV del 15 novembre 2016 che istituisce misure preventive destinate a impedire l'introduzione della peste aviaria (RS 916.403.1)

Nell'UE, per le aziende che allevano pollame all'aperto, non sussiste alcun obbligo di disporre di giardini d'inverno, motivo per cui nella maggior parte dei casi queste strutture non sono presenti. In altre parole, le aziende detentrici di volatili all'aperto che si trovano all'interno di una zona di sorveglianza diventano di fatto aziende di allevamento al coperto.

Per tenere conto degli interessi delle aziende produttrici, ma anche di quelli dei consumatori, l'UE prevede la seguente regolamentazione: le uova di pollame allevato all'aperto nelle zone di sorveglianza possono essere ancora vendute come uova da allevamento all'aperto per 12 settimane dalla delimitazione della zona. Tuttavia, scaduto questo termine, le uova non possono più essere dichiarate come uova da allevamento all'aperto.

Per il pollame da cortile, la stabulazione pura rappresenta una restrizione molto più limitante rispetto alla detenzione nei giardini d'inverno in uso in Svizzera. Pertanto, risulta giustificato indicare questa distinzione anche nella dichiarazione dei prodotti. Le uova e i prodotti avicoli svizzeri da allevamento all'aperto possono dunque continuare a essere immessi sul mercato con la caratterizzazione «all'aperto». Le uova dell'UE che provengono da zone di sorveglianza devono essere tuttavia dichiarate conformemente al regolamento (CE) n. 589/2008³ per poter essere immesse sul mercato in Svizzera.

In considerazione di quanto precede, l'USAV emana la seguente

Istruzione

1. I prodotti avicoli (uova e carne) di volatili da cortile che, in virtù dell'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza dell'USAV del 15 novembre 2016 che istituisce misure preventive destinate a impedire l'introduzione della peste aviaria (RS 916.403.1) non possono essere tenuti all'aperto ma in uno spazio esterno che adempie le esigenze di un sistema di stabulazione chiuso possono recare la denominazione «allevamento all'aperto».

2. I prodotti esteri devono essere dichiarati secondo le disposizioni in vigore all'estero. Nel presente caso è determinante in particolare il regolamento (CE) n. 589/2008.

Entrata in vigore e durata di validità

La presente istruzione entra in vigore il 7 febbraio 2017 ed è valida fino allo scadere della durata di validità dell'ordinanza dell'USAV del 15 novembre 2016 che istituisce misure preventive destinate a impedire l'introduzione della peste aviaria (RS 916.403.1). La presente istruzione sarà pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Abrogazione

L'istruzione n. 9 del 17 agosto 2006 è abrogata.

Vi ringraziamo per la vostra attenzione.

Cordiali saluti

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria



Hans Wyss
Direttore

³ Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova, GU L 163 del 24.6.2008, pag. 6.